



Roma, 13 gennaio 2023

- Ai Signori Presidenti degli associati alla FIPAV

P.C.:

- Al Consiglio Federale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Ai Presidenti degli Organi di Giustizia
- Ai Presidenti delle Commissioni Nazionali
- Ai Presidenti dei Comitati Periferici FIPAV

LORO SEDI

OGGETTO: 46° ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA FIPAV PER LE MODIFICHE ALLO STATUTO FEDERALE – IPOTESI DI EMENDAMENTO

Cari Presidenti,

come sapete tra qualche giorno sarà celebrata una sessione assembleare straordinaria, dovuta alla necessità di fare fronte ad una modifica statutaria che ci viene richiesta dalle nuove leggi e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il tema è quello della durata (e, anzi, della stessa “esistenza”) del vincolo sportivo.

Si tratta di un’importante riforma legislativa, che ha origine dalla Legge Delega n.86 del 2019 ed ha trovato attuazione con il D.Lvo n.36 del 2021, introducendo l’istituto del contratto di lavoro sportivo anche nello sport dilettantistico, con contestuale abolizione dell’istituto del vincolo sportivo.

Parallelamente, l’Autorità sopra citata ha avviato un’istruttoria per contestare comunque - alla luce di principi di derivazione comunitaria (artt.101 e 102 del Trattato), l’attuale assetto delle previsioni statutarie della FIPAV in materia di vincolo sportivo, con particolare riferimento alla disciplina transitoria di cui all’art.69 dello Statuto e, comunque, alla durata dello stesso nelle varie fasce di età.

Abbiamo provato a individuare una soluzione intermedia – che è quella che è stata allegata all’avviso di convocazione come proposta del Consiglio Federale – prevedendo il vincolo per la sola fascia di età dai 12 ai 18 anni e liberalizzando tutte le fasce di età successive al raggiungimento della maggiore età, sperando che, nel frattempo, considerato anche il cambio delle guida politica del paese, il Legislatore potesse rivedere nei contenuti, oltre che nelle tempistiche, l’art.31 del D.Lvo n.36/2021 che dispone, appunto, l’abolizione “tout court” del vincolo sportivo.

Invece, concluso l’anno 2022, il c.d. “decreto milleproroghe” è intervenuto sulla norma confermandone pienamente il contenuto precettivo e provvedendo solamente a rivedere i termini di entrata in vigore, che sono stati stabiliti al 1 luglio 2023 (anticipando addirittura la scadenza in precedenza fissata al 31 luglio 2023) per i nuovi tesseramenti e al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi senza soluzione di continuità.

A questo punto, posto che il Legislatore, in buona sostanza, non offre al momento alcuna alternativa alla prospettiva della totale abrogazione del vincolo sportivo, ho ritenuto, insieme al Consiglio Federale, che non possa essere presentata all'assemblea una modifica statutaria in aperto contrasto con la legge nel giro di pochi mesi, senza che nel frattempo la Federazione possa mettere in campo soluzioni alternative, e senza considerare che, a questo punto, sarebbe pressoché certa l'applicazione di una pesante sanzione da parte dell'Autorità Garante.

Pertanto, in via di massima urgenza, è stata elaborata una nuova stesura dell'ipotesi di modifica statutaria in piena sintonia con quanto dispone la legge e, riteniamo, in linea anche con le richieste del Garante di cui si è detto sopra.


Con la presente, quindi, intendo mettervi a conoscenza della proposta di emendamento che il Consiglio Federale porterà in Assemblea in sostituzione di quella precedentemente formulata, che non poteva tenere conto di quanto disposto dal decreto milleproroghe e, nello stesso tempo, comunicare che la Federazione sta avviando in questi giorni il lavoro di appositi gruppi di studio che dovrà (entro il termine del 30 giugno assegnato dalla legge) elaborare parametri e criteri di determinazione dei premi di formazione tecnica, che costituiscono l'unico strumento allo stato riconosciuto dalla legge per compensare lo svantaggio che comunque deriverà dal nuovo regime di abolizione del vincolo sportivo.

Esistono in proposito già diversi modelli di altre federazioni che hanno dimostrato nel tempo di essere sufficientemente funzionali ad ottenere tale scopo e, in ogni caso, come abbiamo avuto occasione di comunicare ai Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali che abbiamo incontrato, e a molte società, siamo aperti a ricevere il contributo di chiunque intendesse partecipare a questa complessa e delicata fase.

Con l'auspicio, ma insieme con la certezza, che la forza del nostro movimento saprà affrontare, dopo aver superato brillantemente la crisi del COVID, anche questo delicato passaggio "epocale" vi attendo tutti in presenza all'Assemblea, per continuare la discussione nella sua sede più appropriata.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Giuseppe Manfredi



ALLEGATI

- ipotesi emendamento del Consiglio Federale.

STATUTO FEDERALE

Art. 10 bis Effetti del tesseramento

1. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato titolare del tesseramento.

Art. 10 ter Durata e rinnovo del tesseramento

1. Il tesseramento ha la durata pari a quella dell'anno sportivo.
2. Si intende per anno sportivo quello che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali.
4. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali.
5. Il tesseramento può comunque essere sciolto in qualunque momento, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali:
 - a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;
 - b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
 - c) per consenso dell'associato titolare;
 - d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
 - e) per mancata partecipazione dell'associato titolare all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
 - f) per giusta causa;

- g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato titolare;
 - h) per ritiro dell'associato titolare da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.
6. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.

Art. 69 – Entrata in vigore

1. Gli artt.10 bis e 10 ter del presente Statuto entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lvo n.36/2021 e s.m.i. o, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2023-2024.
2. E' dato mandato al Consiglio federale di stabilire con proprio regolamento i criteri, i parametri e le modalità di determinazione delle indennità e dei premi di cui all'art.10 ter.